

N. 03603/2014REG.PROV.COLL.
N. 04094/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4094 del 2013, proposto da:

Prodeo s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandataria del costituendo r.t.i. con Fastweb s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Sanino, dall'Avv. Massimo F. Ingravalle e dall'Avv. Alberto Fantini, con domicilio eletto presso lo Studio Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso l'Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

CNI s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso l'Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

Servizi Globali s.r.l., appellata non costituita;

SMA Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente s.p.a., appellata non costituita;

Telecom Italia s.p.a., appellata non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00256/2013, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di archiviazione, di custodia e di gestione della documentazione amministrativa e sanitaria – risarcimento danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Bari e di CNI s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. M. F. Ingravalle, l'Avv. M. Sanino, l'Avv. A. Meale su delega dell'Avv. E. Trotta, l'Avv. G. R. Notarnicola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierna appellante Prodeo s.p.a. partecipava in raggruppamento temporaneo d'impresa con Fastweb s.p.a. alla procedura aperta, indetta dall'A.S.L. Bari, per l'affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria.

2. Il criterio di aggiudicazione indicato dalla Amministrazione era quello

dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'art. 4 del capitolato speciale d'appalto descrive le modalità di svolgimento del servizio, precisando – tra l'altro – che l'attività dovrebbe articolarsi in due fasi di cui la fase 1 (da svolgere entro 10 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ed il cui valore è stimato dall'art. 3 del capitolato in €. 400.000,00), per provvedere al totale ritiro di tutta la documentazione, e la fase 2 (decorrente dal momento della conclusione della prima fase) stimata in €. 4,00 mensili per metro lineare.

4. L'art. 2 del disciplinare di gara, nell'individuare due fasi, prevede un punteggio massimo relativo alla prima fase di 10 punti ed un punteggio massimo relativo alla seconda fase di 50 punti.

5. Inoltre, in forza dell'art. 4, comma 1, del capitolato speciale d'appalto l'aggiudicatario dovrà custodire i documenti in locali di proprietà o in uso e detti locali devono avere la destinazione d'uso come “*deposito archivio cartaceo*”, gli immobili destinati alla custodia e gestione degli archivi dovranno essere nella disponibilità della ditta aggiudicataria.

6. Alla gara per cui è causa presentavano domanda di partecipazione, oltre al r.t.i. di cui è parte la società appellante, il raggruppamento di imprese controinteressato composto da CNI s.p.a., Servizi Globali s.r.l. e Telecom Italia s.p.a.

7. Il raggruppamento in cui è inserita Prodeo s.p.a. effettuava due distinte offerte (rispettivamente €. 0,01 ed €. 2,80) in relazione alle due fasi.

8. In base alla graduatoria finale il raggruppamento appellante si collocava al primo posto.

9. Successivamente la stazione appaltante richiedeva giustificazioni in relazione alle offerte anomale (tra cui quella del r.t.i. ricorrente).

10. Il raggruppamento forniva le richieste giustificazioni.

11. La stazione appaltante disponeva, quindi, l'esclusione del raggruppamento ricorrente, essendo risultata anomala l'offerta dallo stessa presentata.

12. La Commissione di gara (cfr. il gravato verbale n. 10) riteneva le due fasi previste dal capitolato speciale d'appalto come nettamente distinte.

13. Secondo il seggio di gara solo con il passaggio alla seconda fase diviene applicabile il prezzo offerto per tale ulteriore fase ed è, pertanto, necessario effettuare separata verifica di congruità del prezzo offerto per ciascuna fase di esecuzione del servizio.

14. Il ribasso offerto dal r.t.i. ricorrente per la prima fase veniva ritenuto incongruo, evidenziando un margine lordo negativo di €. 257.825,00.

15. In conclusione, avendo la Commissione di gara ritenuto l'incongruità del prezzo offerto dal r.t.i. appellante per la prima fase, procedeva alla esclusione dello stesso.

16. L'odierna appellante, Prodeo s.p.a., impugnava con l'atto introduttivo avanti al T.A.R. pugliese la propria esclusione dalla procedura, formulando altresì domanda di tutela risarcitoria in forma specifica, ovvero in subordine, per equivalente.

17. Contestava, inoltre, l'ammissione alla gara del raggruppamento controinteressato.

17.1. Deduceva due tipologie di censure così sinteticamente riassumibili:

1) censure avverso la propria esclusione: il modo di agire della stazione appaltante sarebbe violativo della previsione normativa di cui all'art. 88 del d. lgs. 163/2006, dovendo la valutazione dell'offerta economica ai fini del giudizio di anomalia essere effettuata nel suo complesso e non già con

riferimento a singole voci; le giustificazioni integrative fornite dal costituendo raggruppamento di cui è parte la società appellante conterrebbero una puntuale analisi economica complessiva dell'appalto; anche a voler ritenere – come opinato dalla stazione appaltante – la fase A distinta rispetto alla fase B, in ogni caso la fase A si configurerebbe come meramente accessoria e preparatoria rispetto all'attività di gestione dell'archivio documentale (fase B); essendo - in forza della *lex specialis* di gara - la fase preparatoria (A) dotata di una rilevanza di appena il 5,7143% sul valore complessivo dell'appalto, l'aver praticato un ribasso superiore al 99,99% su tale voce (come appunto operato dal r.t.i. appellante) avrebbe un'incidenza assolutamente limitata e marginale sul complesso dell'appalto *de quo*; sarebbe, quindi, legittima la modulazione, da parte dell'offerente, delle singole voci della propria proposta al fine di ricavarne comunque un utile, essendo irrilevanti gli scostamenti delle singole voci rispetto al ribasso mediamente praticato sulle altre voci; la remuneratività dell'offerta complessiva formulata dal r.t.i. appellante sarebbe anche più alta di quella presuntivamente conseguibile dal raggruppamento delle imprese controinteressate; conseguentemente, per quanto il ribasso praticato con riferimento alla fase 1 sia assolutamente anomalo, ciò nondimeno l'offerta complessiva del r.t.i. appellante dovrebbe considerarsi congrua ed affidabile, assicurando una remuneratività per il servizio complessivamente valutato;

2) censure avverso l'ammissione alla gara del raggruppamento controinteressato: il r.t.i. controinteressato sarebbe dovuto essere escluso, non avendo lo stesso – in violazione dell'art. 4, comma 1 del capitolato speciale d'appalto – dimostrato di essere nella disponibilità di locali aventi

la destinazione d'uso come “*deposito archivio cartaceo*”; il raggruppamento controinteressato avrebbe semplicemente documentato la disponibilità di un immobile avente una destinazione compatibile con la destinazione per deposito archivio cartaceo; inoltre, non risulterebbe l'uso esclusivo di detti immobili da parte del RTI controinteressato (come richiesto dalla *lex specialis* di gara), essendo l'immobile in questione condiviso con l'Organizzazione Aprile Gestione Archivi s.r.l. e con la Società Evoluzione s.r.l.; la mancanza dell'uso esclusivo dell'immobile *de quo* avrebbe dovuto comportare l'esclusione del raggruppamento aggiudicatario.

18. Con ricorso per motivi aggiunti Prodeo s.p.a. impugnava avanti al T.A.R. barese l'aggiudicazione provvisoria e definitiva in favore del r.t.i. controinteressato CNI s.p.a. ed i verbali di gara, deducendo censure di illegittimità derivata e nuove doglianze avverso l'ammissione del r.t.i. aggiudicatario, così sintetizzabili:

- il certificato di prevenzione incendi ed il nulla osta igienico sanitario prodotti da CNI s.p.a. sarebbero inefficaci, con conseguenziale necessità di procedere alla esclusione del raggruppamento controinteressato per violazione della relativa previsione del disciplinare di gara;
- dalla estinzione di Servizi Globali s.r.l. (facente originariamente parte del raggruppamento controinteressato) per fusione e incorporazione con la società SMA di Firenze (che, a sua volta, ha provveduto a fittare il relativo ramo di azienda a CNI s.p.a.) conseguirebbe che l'offerta originaria proveniva da tre imprese, mentre l'aggiudicazione definitiva veniva disposta in favore di due sole imprese, rispetto alle quali non si sarebbe proceduto alla verifica tecnica, economica e finanziaria dei requisiti di partecipazione;
- nello stesso immobile utilizzato da CNI s.p.a. operano altre quattro

società, in evidente violazione del disciplinare di gara secondo il quale negli immobili destinati all'archivio non dovranno essere svolte altre attività per ragioni connesse alla tutela della *privacy*;

- infine, non sarebbero state in alcun modo motivate le ragioni per cui si è ritenuto di attribuire all'aggiudicatario il punteggio massimo di 40 punti per l'offerta tecnica.

19. Si costituivano l'Amministrazione ed il raggruppamento controinteressato, resistendo al gravame.

20. Il raggruppamento controinteressato notificava memoria dotata di valore di ricorso incidentale, con la quale evidenziava la legittimità della previsione contenuta nella *lex specialis* di gara di due diverse offerte economiche (in relazione alle due distinte fasi in cui si articola il servizio oggetto dell'appalto per cui è causa) da valutare in modo autonomo (anche ai fini del giudizio di anomalia) e la conseguenziale inammissibilità dell'offerta *nummo uno* (relativa alla prima fase) della ricorrente principale.

21. Il T.A.R. Puglia, con sentenza n. 256 del 20.2.2013, ha respinto il ricorso di Prodeo s.p.a., integrato da motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale proposto da CNI s.p.a.

22. Avverso tale sentenza ha proposto appello Prodeo s.p.a., lamentandone l'erroneità per aver ritenuto corretta la valutazione dell'anomalia dell'offerta economica effettuata dalla Commissione, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

23. Si è costituita la controinteressata CNI s.p.a., resistendo al gravame, mentre non si è costituita l'Amministrazione appellata.

24. Nella camera di consiglio del 7.11.2013, su accordo delle parti, la causa veniva rinviata alla pubblica udienza del 2.2.2014, poi differita all'udienza

del 12.6.2014 per l'astensione dei difensori dall'attività di udienza, per l'esame del merito.

25. Nella pubblica udienza del 12.6.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

26. L'appello di Prodeo s.p.a. è infondato e va respinto.

27. Il giudice di prime cure ha ritenuto che, avendo operato la *lex specialis* – non impugnata da Prodeo s.p.a. né con il ricorso originario né con motivi aggiunti – una legittima distinzione tra le due basi d'asta in relazione alle due differenti voci e fasi del servizio, le imprese partecipanti erano tenute a presentare due diverse offerte, entrambe soggette a distinta ed autonoma valutazione di anomalia.

27.1. Il T.A.R. barese ne ha concluso che legittimamente Prodeo s.p.a. è stata esclusa dalla gara, avendo presentato un'offerta anomala, non giustificata, di un centesimo di euro in relazione alla fase 1 del servizio.

27.2. Per tali motivi il giudice di prime cure è pervenuto al convincimento che Prodeo s.p.a., essendo stata correttamente esclusa dalla gara, non fosse legittimata a contestare l'ammissione in gara di CNI s.p.a. e la successiva aggiudicazione in favore del r.t.i. controinteressato.

28. Prodeo s.p.a. ha censurato la motivazione del primo giudice, osservando che la Commissione tecnica avrebbe dovuto non già valutare singolarmente la congruità dei due ribassi offerti dalla società appellante, ma considerarli unitariamente, quali sottocomponenti di un'unica offerta economica, la cui congruità, pertanto, avrebbe dovuto essere valutata nel complesso, non potendo giungersi ad una diversa conclusione per il sol fatto che la *lex specialis* avrebbe previsto due distinte basi d'asta in relazione alle due differenti voci e fasi del servizio.

28.1. La previsione di due basi d'asta non può considerarsi, secondo l'appellante, sicuro e automatico indice della necessità di presentare due distinte offerte economiche, risolvendosi per converso, in virtù della complessiva disamina della disciplina di gara, esclusivamente nella necessità di formulare due ribassi d'asta nell'ambito di un'unica offerta economica, configurandosi, nella specie, una cosiddetta "offerta economica a ribassi differenziati" e, cioè, un'unica offerta economica composta da ribassi diversificati in ragione del differente peso e natura delle prestazioni che compongono l'unico servizio messo a gara.

28.2. Prodeo s.p.a. ha sottolineato, altresì, che sia l'offerta del r.t.i. Prodeo s.p.a. – Fastweb s.p.a. sia quella del r.t.i. controinteressato CNI s.p.a. – Servizi Globali s.r.l. – Telecom Italia s.p.a. siano state assoggettate a verifica di congruità, in quanto entrambe le concorrenti hanno conseguito, sia per l'offerta economica che per l'offerta tecnica, un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, dalla disciplina di gara, rispettivamente alle offerte in parola.

28.3. Il r.t.i. controinteressato aveva infatti ottenuto, in relazione all'offerta economica, il punteggio complessivo di 50 su 60, di cui punti 0/10 per la prima fase e 50/50 per la seconda fase, mentre per l'offerta tecnica ha conseguito un punteggio complessivo di 38,75/40.

28.4. Ove la p.a. appellata avesse operato nel senso di ritenere i due ribassi, previsti in relazione alle due fasi di appalto, come due distinte ed autonome offerte economiche, avrebbe dovuto calcolare la relativa soglia di anomalia di 4/5 sul punteggio massimo attribuibile a ciascun prezzo per ognuna delle due fasi e, conseguentemente, non sottoporre a verifica di congruità l'offerta del raggruppamento controinteressato, posto che, con riferimento

al prezzo offerto per la prima fase, tale raggruppamento ha conseguito un punteggio pari a 0/10, punteggio, questo, che non avrebbe superato la soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 2, del d. lgs. 163/2006.

28.5. Sostiene l'appellante che, nel caso di specie, l'elevato ribasso formulato, con riferimento alla prima fase, è stato compensato dal più modesto ribasso formulato in relazione alla seconda fase, rendendo l'offerta economica, complessivamente considerata, del tutto congrua ed affidabile.

28.6. La stessa Commissione tecnica, in sede di verifica della congruità dell'offerta, ha espressamente ammesso che *“in effetti, il Raggruppamento ha scaricato i costi della prima fase sulla seconda”*, mentre il r.t.i. Prodeo s.p.a. – Fastweb s.p.a., nelle giustificazioni presentata il 9.1.2012 e prodotte anche in primo grado, ha rappresentato che la provvisoria gestione in perdita della prima fase della commessa, ammontante ad € 257.825,00, sarebbe ampiamente compensata dagli utili derivanti dall'esecuzione della seconda fase, stimati in € 887.986,69, con utile complessivo, per l'intera durata dell'appalto, di € 630.161,69, pari al 14% del ricavo totale, ammontante ad € 4.435.200,00 (doc. 19 fasc. appellante).

28.7. Non sarebbe quindi revocabile in dubbio, secondo la tesi dell'appellante, che l'offerta formulata dal r.t.i. “Prodeo s.p.a. – Fastweb s.p.a.”, benché preveda un elevato ribasso in relazione alla prima fase del servizio messo a gara, debba considerarsi assolutamente congrua ed affidabile, atteso che il prezzo offerto con riferimento alla seconda fase non solo compensa ampiamente l'anticipazione finanziaria sopportata in relazione alla prima fase, ma rende l'offerta stessa più remunerativa rispetto a quella formulata dal r.t.i. “CNI s.p.a. – Servizi Global s.r.l. – Telecom Italia s.p.a.”.

29. La tesi dell'appellante non può essere condivisa.

29.1. Il chiaro dato letterale della *lex specialis* e, in particolare, del capitolato speciale d'appalto depone, anzitutto, in senso decisamente contrario all'accoglimento di tale tesi.

29.2. Il capitolato prevedeva infatti, come la Commissione non ha mancato puntualmente di ribadire, che i concorrenti fossero tenuti ad indicare due distinte offerte economiche, una per ciascuna delle fasi in cui il servizio era suddiviso: il prezzo "A1", a corpo, per la prima fase, relativa al ritiro di tutta la documentazione depositata presso le sedi dell'A.S.L., all'informatizzazione del materiale archivistico prelevato e allo scarto della documentazione ritenuta non più utilizzabile; il prezzo "A2", inteso al metro lineare per mese, per la seconda fase del servizio, concernente le attività di custodia, informatizzazione e gestione del materiale documentale.

29.3. A tali offerte corrispondevano due distinte basi d'asta e, cioè, € 400.000,00, oltre IVA, per il completo svolgimento della prima fase del servizio ed € 4,00 a metro lineare/mese al netto di IVA per la seconda fase.

29.4. I concorrenti dovevano espressamente dichiarare nel modulo dell'offerta economica che ognuno dei prezzi offerti fosse onnicomprensivo di tutti i costi relativi alla specifica fase al quale esso si riferiva.

29.5. Per la prima fase il r.t.i. appellante, come esso stesso ha ammesso, ha presentato un'offerta economica *nummo uno*, pari ad € 0,01, che la Commissione tecnica ha valutato priva di attendibilità e di serietà, per il suo evidente valore irrisorio e contrastante, ad ogni modo, anche con gli stessi dati indicati dall'a.t.i. appellante nelle giustificazioni successivamente fornite alla stazione appaltante, laddove risultano costi, per la Prodeo s.p.a., che

comporterebbero addirittura un margine lordo negativo di € 287.825,00.

30. Non appare allora né irragionevole né illogica né contraria alle previsioni della *lex specialis* o dell'art. 88 del d. lgs. 163/2006 la valutazione, che la Commissione ha compiuto, di un'anomalia dell'offerta *nummo uno* per l'espletamento della prima fase del servizio, consistente nel trasloco e nel trasferimento dei documenti destinati ad essere archiviati nella seconda fase, trattandosi, comunque, di una attività che comporta, comunque, una serie di costi ineludibili da sostenere.

30.1. Questo Consiglio, ancor di recente, ha già avuto modo di chiarire, in una controversia non dissimile dalla presente, che “*era [...] preciso dovere di concorrenti, per ogni voce di capitolato, fornire un prezzo preciso che fosse concreto e remunerativo di tutte le componenti di costo di ciascuna prestazione*”, senza attribuire rilievo ad un'offerta economica ad un prezzo di € 0,01 *prima facie* “*manifestamente e capziosamente irrisoria*” (Cons. St., sez. IV, 1.4.2011, n. 2073).

30.2. Bene ha fatto allora la Commissione tecnica a ribadire che “*dagli atti di gara emerge con chiarezza la distinzione in due fasi del servizio da appaltare a cui si correlano distinti importi ribassati, che è necessario sottoporre a autonoma e separata verifica di congruità*” e bene ha fatto la Commissione, ancora, ad evidenziare che, anche sulla base delle giustificazioni presentate dal r.t.i. il 9.1.2012, si evidenziava un margine lordo negativo di € 257.825,00, con conseguente inaffidabilità dell'offerta economica, avente, in relazione al servizio 1), un ribasso del 99,99% e un prezzo irrisorio di € 0,01.

30.3. La Commissione ha rilevato, nel ritenere l'anomalia dell'offerta, che il r.t.i. appellante ha “*scaricato*” i costi della prima fase sulla seconda, evidentemente per ottenere, come in effetti ha ottenuto, il massimo punteggio per la prima, e ne ha concluso, del tutto ragionevolmente e

logicamente, che l'incongruità del prezzo per la prima fase e l'aver posto a carico totalmente il costo delle prestazioni da compiersi nella prima fase sulla seconda comporta l'anomalia dell'offerta economica.

30.4. Né giova replicare, in senso contrario e a dimostrazione della pretesa unitarietà dell'offerta economica, che la Commissione ha sottoposto a verifica di anomalia, per aver superato il limite dei 4/5 del punteggio massimo attribuibile, anche l'offerta economica del r.t.i. CNI s.p.a. – Servizi Globali s.r.l. – Telecom Italia s.p.a., che aveva ottenuto un punteggio complessivo di punti 0/10 per la prima fase e di 50/50 per la seconda fase, laddove il punteggio di 0/10 non avrebbe superato la soglia di anomalia prevista dall'art. 86, comma 2, del d. lgs. 163/2006.

30.5. Evidente è la fallacia di un simile ragionamento, che trascura di considerare che, proprio essendo previste due distinte basi d'asta e, quindi, due distinti prezzi per ciascuna parte del servizio, anche il superamento della soglia per uno solo di essi avrebbe comportato la valutazione di anomalia dell'offerta, come è accaduto per il punteggio di 50/50 attribuito alla seconda fase del servizio offerto da CNI s.p.a., la cui anomalia, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d. lgs. 163/2006, non avrebbe certo potuto essere ignorata dalla Commissione per il sol fatto che esso aveva ricevuto il punteggio di 0/10 per la prima fase.

31. Essendo stato il r.t.i. Prodeo s.p.a. – Fastweb s.p.a. correttamente escluso dalla gara, come ha ritenuto il T.A.R. barese con valutazione immune da censura, l'appello di Prodeo s.p.a. deve in conclusione essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata.

31.1. Non avendo Prodeo s.p.a. impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che Prodeo s.p.a., essendo stata correttamente esclusa dalla gara,

non fosse legittimata a contestare l'ammissione in gara di CNI s.p.a. e la successiva aggiudicazione in favore del r.t.i. controinteressato, sul punto si è formato il giudicato, sicché non devono essere scrutinate le censure mosse da Prodeo s.p.a. avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del r.t.i. controinteressato, censure che peraltro, pur proposte con motivi aggiunti, in primo grado, non sono state espressamente riproposte, mediante la deduzione di specifico motivo, nel ricorso in appello.

31.2. Ne deriva anche la totale irrilevanza ai fini del presente giudizio, oltre che irritualità, della documentazione depositata il 12.5.2014 da Prodeo s.p.a., relativa a procedimento instaurato avanti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con riferimento alla gara oggetto del presente giudizio (doc. 29).

32. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., attesa la peculiarità del caso in esame e la complessità delle esposte ragioni, le spese del presente grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)